

15/01/2016



Camera dei Deputati
Deputato ~~Vittorio~~ Ferraresi

All. _____
N° _____ Del _____
Cl. <u>XXI/91</u> Prec. _____
Ass. <u>96.3</u> Acc. <u>992</u> Sub _____

All'Autorità competente Provincia di Modena
Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli
Ambientali Integrati

Data: 15/01/2016

Oggetto: Osservazioni alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Titolo III della L.R. n. 9/99 – Progetto di ottimizzazione dell'area tecnologica della discarica esistente, con ampliamento della volumetria, in Comune di Finale Emilia (MO), Via Canaletto Quattrina. Proponente: Feronia Srl.

Ai sensi della LR.9/99 si presentano le seguenti osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, affinché si valuti tutti gli aspetti evidenziati come criticità del suddetto progetto, al fine di rigettarne l'approvazione.

Osservazioni

Contaminazione delle acque.

Già nel precedente progetto presentato dalla proponente, Feronia Srl, in data 21/01/2013, avente per oggetto: "Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) L.R. 9/99 - Progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Finale Emilia (MO). Proponente: Feronia Srl", vi era tutta l'evidenza della grave e riconosciuta contaminazione in atto delle acque di acquifero sia superficiale che profondo a causa della presenza della discarica.

Come si evince dalle carte piezometriche del piano della attività estrattive della Provincia di Modena del settembre 2010, riferite al primo acquifero confinato, si è in presenza di andamento tipico di una falda piatta decrescente da Sud-Ovest verso Nord-Est con valori di soggiacenza mediamente compresi fra 1.7 e 3.2 m di profondità dal piano campagna.

Nella Relazione Tecnica relativa alle condizioni quali-quantitative delle acqua sotterranee presso l'impianto di rifiuti di Finale Emilia, condizioni di Bianco-ante coltivazione nuova discarica, di Gennaio 2012, dell'Ing. Pagotto, viene descritto lo stato delle acque.

"I parametri idrochimici rilevati, sia nelle acque di saturazione superficiale che entro la prima falda confinata, che superano i valori della CSC (*Concentrazioni Soglia di Contaminazione*) sono il Ferro, il Manganese e i Solfati. Il ferro e il manganese si riscontrano in concentrazioni superiori alle CSC in tutti i piezometri di controllo realizzati (superficiali e profondi) mentre i Solfati superano i valori di CSC solo nelle acque di saturazione superficiale e solo in alcuni punti di controllo.

La presenza di un ambiente più riducente nel sottosuolo può essere dovuto all'impatto negativo indotto dalla limitrofa discarica di Finale Emilia (ormai dimessa da oltre 10anni) sul sistema idrico sotterraneo più superficiale, così come indicherebbero i valori più elevati di alcuni parametri che si discostano nettamente dalla media delle osservazioni registrate in sito. Il piezometro 3bis, il quale, nonostante sia distante dalla discarica esistente, ha mostrato nel corso del 2011 valori elevati ed alcuni con trend in sensibile aumento, indice di una contaminazione in atto. Per quanto riguarda lo ione ammonio, generalmente ritenuto un indicatore dell'impatto sulle acque sotterranee di una discarica di rifiuti solidi urbani, si registrano mediamente concentrazioni superiori nel sistema acquifero profondo rispetto a quello superficiale”.

Un superamento delle CSC in fase di Caratterizzazione fa scattare la procedura di Analisi di Rischio sito specifica al fine di determinare le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio); nel caso in cui le concentrazioni di inquinanti riscontrate in fase di caratterizzazione superino anche le CSR l'iter amministrativo prevede che il responsabile o il proprietario del sito dia inizio alla progettazione dell'intervento di bonifica.

Analisi di Rischio Sito Specifica.

L'Analisi di Rischio è lo strumento indicato dal legislatore tramite il quale è possibile verificare se un sito, nel quale si sono registrati superamenti delle CSC, sia da considerarsi contaminato oppure no.

In base a quanto contenuto nell'art. 242, comma 4, del D.Lgs 03 aprile 2006 n°152 (come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 correttivo al T.U.A.), l'Analisi di Rischio Sito Specifica è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).

Come si legge nel progetto presentato, l'analisi di rischio è stata condotta sulla base dei dati rilevati nelle diverse campagne di monitoraggio della falda profonda svolte nel periodo novembre 2014 – agosto 2015.

Nel corso dei periodici monitoraggi svolti dal gestore della discarica, mediante i piezometri della rete di controllo, sono infatti emerse concentrazioni significative e talvolta superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui all'Allegato 5 al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per alcune sostanze, ed in particolare per alcuni metalli pesanti. Si è verificato se, assumendo l'ipotesi cautelativa che tali concentrazioni fossero riconducibili all'attività della discarica, questa inducesse un rischio non accettabile per la salute e per l'ambiente. I risultati della quantificazione del Rischio per la salute umana di secondo livello, condotta secondo lo standard ASTM PS-104 implementato nel software RBCA ToolKit in coerenza con le linee guida ISPRA (ISPRA 2005, ISPRA 2006, ISPRA 2008) e con il DLgs 152/06, evidenziano valori del rischio cancerogeno e del pericolo tossico superiori ai valori soglia degli standard internazionali ed ai limiti di legge vigenti, per quanto applicabili in corrispondenza dei punti di esposizione POE localizzati esternamente, internamente ed al confine del sito oggetto di studio.

Le concentrazioni rappresentative dei valori di fondo, ossia determinate sulla base degli esiti dei monitoraggi svolti presso i piezometri di controllo delle aree esterne ubicati a significativa distanza dal sito Feronia, determinano valori del pericolo tossico e del rischio cancerogeno che superano gli stessi valori stimati in prossimità della discarica, segno evidente che vi è una contaminazione in corso che si sta propagando anche a distanza dalla discarica stessa.

Allo scrivente non risulta sia stato messo in atto quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- comma 7, art. 242: *Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito...*
- comma 1, articolo 257: *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Preme sottoporre il caso che all'evidenza dei superamenti della CSC, già nel 2012, pare non si sia provveduto a predisporre un approfondimento immediato attraverso la procedura di Analisi di Rischio sito specifica, allo scopo di determinare le CSR, ma che a tal fine il monitoraggio della falda sia stato fatto solo nel periodo novembre 2014 – agosto 2015. Che al superamento delle concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito, superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr), come da procedura svolta, non risulta allo scrivente che si sia predisposto alcun progetto di bonifica, così come pare non si sia provveduto ad una sua messa in sicurezza.

Il D.Lgs. n.152 del 2006 prevede il concetto di messa in sicurezza operativa; si stabilisce il principio che, nel caso in cui un sito contaminato sia interessato dalla presenza di attività in esercizio, gli eventuali interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente possono essere rimandati fino alla cessazione della attività.

Su quel sito, è d'obbligo ricordare, si è insistito con atti autorizzativi di ampliamento della discarica (anche se in realtà di una nuova discarica si è trattato, essendo la vecchia già chiusa da anni) sia da parte della Provincia di Modena che del Comune di Finale Emilia.

Con atto della Giunta Provinciale n. 68 del 23/02/2010, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2010, veniva deliberata positivamente la Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto di Riattivazione ed Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Finale Emilia, progetto originale oggetto di modifiche non sostanziali, riconosciute attraverso le Delibere di Giunta della Provincia di Modena n.173 del 04/05/2011 e n.131 del 10/04/2012. Discarica con capacità esaurita a fine 2015.

La discarica di Finale E. ha cessato l'attività nel 2015 e quindi, in essere la situazione rilevata e descritta di contaminazione a seguito della stessa, con gravi conseguenze sia ambientali che di rischio sanitario, che ciò fa rendere indispensabile l'immediata predisposizione di un piano di bonifica, ogni ulteriore autorizzazione per il conferimento di altri rifiuti impedirebbe di fatto quanto previsto per legge.

I siti contaminati sono soggetti a bonifica e questo li rende incompatibili, non idonei, con i criteri previsti per individuare le aree di localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.

Mancano i requisiti essenziali:

- specificità del sito: siamo in presenza di un sito contaminato;
- parere sanitario: si è in presenza del superamento delle CSR, con valori del rischio cancerogeno e del pericolo tossico superiori ai valori soglia degli standard internazionali ed ai limiti di legge vigenti esternamente, internamente ed al confine del sito;
- impatto cumulativo con altre fonti inquinanti: essendo il sito contaminato, gli ulteriori conferimenti si andrebbe a sommare aggravando la situazione ed impedendo la bonifica.

In applicazione della norma specifica in tema di discariche, ambiente e tutela della salute non può essere accolta la domanda presentata dalla società Feronia srl; va rigettato il progetto di VIA presentato e deve essere imposto, approvato e messo in atto, quanto prima, un piano di bonifica di tutta l'area.

Variante urbanistica.

Il Comune di Finale Emilia, in materia di pianificazione urbanistica, è dotato di PRG, che è stato nel tempo oggetto di successive modifiche attraverso l'adozione di alcune varianti specifiche.

La variante richiesta dalla proponente con la procedura attuale: "Variazione parziale di destinazione d'uso da zona a servizi ad area di ampliamento dei lotti di discarica", interessa, peraltro, un'area significativa definita all'art. 16.6: Zona E6: AGRICOLA VALLIVA AD ELEVATA CRITICITÀ IDRAULICA.

Tale zona coincide con le parti del territorio comunale che per le difficoltà di scolo delle acque necessitano di particolari cautele sia per quanto concerne la realizzazione di nuove costruzioni rurali sia per quanto riguarda l'esercizio della pratica culturale agricola. In caso di interventi da realizzarsi nelle suddette zone, per gli edifici rurali, non per discariche, è prescritto un innalzamento del piano di campagna di almeno 1 metro rispetto alle quote naturali del terreno.

La discarica di Finale Emilia si trova in una zona indicata come area depressa nella piana alluvionale, zona ricca in argilla ed altimetricamente più bassa rispetto al contorno in quanto delimitata da un paleoalveo definito nel P.T.C.P: di accertato interesse.

Dal punto di vista idraulico l'area della discarica, e la zona che si vorrebbe utilizzare per l'ampliamento, è classificata sia in zona A3: aree depresse ad elevata criticità idraulica ma a rapido scorrimento, sia in zona A2: aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro.

Dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), dell'Autorità di bacino del fiume Po, emerge come l'area:

- ricada all'interno della Fascia C relativa al Po, ossia all'area di inondazione per piena catastrofica costituita dalla porzione di territorio che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento;

Il punto 2.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/03 prescrive che gli impianti per rifiuti non vanno di norma ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili e che deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.

Le esondazioni che hanno interessato il territorio del Comune di Finale Emilia, compresa l'area della discarica, sono:

- nel novembre 1952, rotta per rigurgito del Fiume Po,
- nel novembre 1966, esondazione del Fiume Panaro e del canale Fosaglia,
- nel novembre 1982, rotta per tracimazione e sifonamento dovuto alla presenza di lente di sabbia sotto la sede dell'argine.

A nulla può valere il presunto muro di contenimento a contrasto di un prevedibile allagamento dell'area, anche perché preme far presente che tale muro, pur previsto come vincolante all'approvazione dei lotti di discarica ora completati, ad oggi non è ancora stato realizzato.

Dovendosi riconoscere ed applicare tutti i vincoli preordinati, non vi sono le condizioni per autorizzare la modifica di variante richiesta allo scopo di utilizzare a deposito permanente di rifiuti un'area di per sé vincolata.

Landfill Mining (LFM)

In un caso analogo al progetto in oggetto, di domanda congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per un progetto di nuovo assetto impiantistico denominato "Polo Crispa", nel comune di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, della società Area Spa, a ottobre 2012, ARPA esprimeva parere contrario adducendo a motivo:

“Il Landfill Mining proposto da Area relativamente alla discarica Crispa riguarda il primo lotto cioè la parte più vecchia della discarica (risalente agli anni 80). All’epoca tutto veniva considerato rifiuto urbano e conferito in discarica senza una separazione dei rifiuti in base alla loro tossicità/pericolosità prevedendo pertanto un’unica collocazione. L’ intervento proposto (Landfill Mining) fa riferimento a una tecnica di bonifica delle discariche e consiste nella escavazione del corpo della discarica e nel successivo trattamento dei rifiuti con recupero di materiali di energia e di recupero di volumi per ulteriore deposito rifiuti. Tale tecnica viene in generale applicata a siti che, a causa di gravi problematiche ambientali, quali per esempio fenomeni di contaminazione degli acquiferi, richiedono interventi necessari per adeguare la discarica ai nuovi criteri di sicurezza ambientale previsti dalla norma ... Il Landfill Mining alla luce di quanto sopra detto rappresenta un intervento molto complesso nel quale si deve tener conto di molti aspetti e che necessita di una impostazione progettuale accurata, in genere ottenibile mediante l’effettuazione di una dettagliata indagine preliminare atta a definire:

- le caratteristiche morfologiche e strutturali della discarica;
- le caratteristiche dei rifiuti depositati e delle frazioni ottenibili mediante selezione;
- le misure operative da adottare, non soltanto quelle strettamente tecnologiche nella selezione dei rifiuti estratti ma soprattutto quelle di tutela ambientale e di contenimento delle emissioni sia nella fase di scavo che di trattamento e deposito dei rifiuti scavati.

Nel caso inoltre di discariche vecchie per le quali non siano disponibili informazioni necessarie come nel nostro caso, occorre una indagine geofisica che permetta di ottenere la ricostruzione della morfologia della fondazione della discarica e dell’ammasso dei rifiuti e l’accertamento della presenza di eventuali accumuli di biogas e di percolato. Nel caso in esame non si ravvedono i motivi sopra indicati a sostegno del progetto proposto:

- i nuovi volumi disponibili non sarebbero utilizzati per i rifiuti urbani che la norma prevede debbano essere quelli prodotti nella provincia in cui è collocata la discarica, ma verrebbero saturati con rifiuti speciali il cui bacino di utenza sarebbe quello di tutto il territorio nazionale;
- essendo la falda, nella zona del Comune di Jolanda di Savoia, abbastanza superficiale (la si trova da 1 metro a 1.40 dal piano campagna) i rifiuti potrebbero essere immersi nella falda (o a contatto con la falda stessa) e il loro rimaneggiamento potrebbe determinare un inquinamento maggiore di quello attualmente rilevato, che è stato dimostrato essere di lievissima entità ed accettabile dal punto di vista della sostenibilità ambientale del sito”.

La Conferenza ei Servizi ha comunque espresso parere favorevole, adducendo a motivo il fatto che la procedura di bonifica si era conclusa e si accertava l’assenza di situazioni di contaminazione dovute alla presenza della discarica.

Nel caso invece della discarica di Finale E. ciò non si può affermare, in quanto il sito risulta ancora pesantemente contaminato e nessun progetto di bonifica è stato realizzato.

La tecnica di LFM è ancora considerata un'azione sperimentale, da valutarsi caso per caso attraverso accurate indagini ad hoc, che non risultano essere previste dal progetto presentato da Feronia srl.

E' con tutta evidenza che anche volendo ritenere che la proposta di LFM sia funzionale alla bonifica della vecchia discarica, cosa che peraltro non risulta, si sia in mancanza di tutte quelle risultanze conseguenti ad indagini preliminari indispensabili per poter procedere con l'autorizzazione.

Il progetto di LFM sarebbe ipotizzabile approvare solo nel caso in cui facesse parte di un'azione di bonifica della vecchia discarica, e solo dopo essere stato sottoposto, a tal fine, alla regione per la procedura prevista per legge, così come dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

Per tutto quanto descritto in merito, il progetto di ottimizzazione dell'area tecnologica della discarica esistente, con ampliamento della volumetria, di cui il Landfill Mining è parte essenziale, deve essere rigettato.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2016, ha adottato la "Proposta all'assemblea legislativa e decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)".

Alle Norme Tecniche di Attuazione è previsto che:

Articolo 22, comma 2.: *Il Piano pone il divieto di ampliamento a qualunque titolo degli impianti di discarica nei Comuni in cui hanno sede le discariche indicate al capitolo 9 alla tabella 9.6 ad eccezione dei Comuni di Carpi (MO), Imola (BO) e Ravenna (RA) e Finale Emilia (MO).*

Non corrisponde quindi al vero quanto affermato dalla proponente che la discarica di Finale Emilia sia l'unica discarica del territorio modenese prevista dal PRGR possibile oggetto di ampliamento.

Occorre inoltre considerare che all' Articolo 15 viene specificato:

1. In attuazione della gerarchia comunitaria sulla gestione del ciclo dei rifiuti le discariche costituiscono il sistema di smaltimento residuale. Nell'arco temporale di validità del Piano non è prevista l'apertura di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani.

2. Le discariche funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuate negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti dagli impianti e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti ivi previsti.

3. Dal momento in cui è cessato il conferimento in attuazione di quanto previsto al comma 2 trova applicazione quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

4. E' possibile, in attuazione del presente Piano, il solo ampliamento delle discariche individuate nel capitolo 9 alla tabella 9.6 le cui capacità non siano adeguate all'esigenze ivi previste.

Il comma c), dell'art. 12, del D.Lgs. 36/2003, prevede la chiusura della discarica: “sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio”.

La discarica di Finale E. ha cessato l'attività nel 2015 e “per gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute”, deve essere soggetta alla procedura di chiusura da parte “dell'Ente competente per territorio”.

All' art. 18 del Capo II (Rifiuti speciali) si prescrive che:

comma 1, lettera b) “Il Piano assume il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.”

comma 2. “il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e in attuazione del principio di cui al comma 1, assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione”.

comma 3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano ai capitoli 9 e 12.

comma 4. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti nei termovalorizzatori e negli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

comma 5. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Se per gli urbani il vincolo di provenienza regionale è universalmente vincolante, lo diviene anche per gli speciali, essendo prescritto nel citato disposto che si debba tener conto, per il sistema impiantistico, che i rifiuti siano: “Prodotti nell'ambito regionale”, e che vi sia “ la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano ai capitoli 9 e 12”.

Ma vediamo cosa si prescrive alla Relazione Generale del PRGR, in cui è sottolineato come le discariche siano comunque impianti da ridurre drasticamente, al capitolo 9. sulla Definizione dei flussi dei rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico.

- 9.3 Lo scenario di Piano - flussi rifiuti urbani indifferenziati e derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dal 2015 al 2020:

Lo scenario al 2015 è diretta conseguenza delle modifiche al sistema impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani residui avvenute nel corso del 2014 che rispetto al Quadro Conoscitivo del Piano aggiornato al 2013, presenta le seguenti differenze:

*- cessazione dei conferimenti ed esaurimento delle capacità residue delle seguenti discariche: **Finale Emilia (MO)**...*

Il sistema impiantistico preso in considerazione dal PRGR a partire dal 2015 e fino al 20120 è quello riportato nella tabella 9-6. da cui si evince che l'unica discarica rimanente operativa in provincia di Modena sarà quella di Carpi (supportata e sostituita da quella di Medolla per gli anni 2016 e 2017).

- 9.4 Fabbisogni complessivi di trattamento e smaltimento rifiuti - Fabbisogno discariche

Con riferimento alla discarica di Finale Emilia (MO), anch'essa già prevista quale discarica di riferimento regionale nel piano adottato, si evidenzia che, la stessa riprenderà l'attività di smaltimento quando l'impianto sarà posto nelle condizioni di ricevere i quantitativi di rifiuti specificati nella nota della Figura 9-26 a seguito del monitoraggio di Piano.

La Figura 9-26, sul trend dei quantitativi di rifiuti urbani e speciali di cui si prevede lo smaltimento in discarica dal 2015 al 2020, ci dice che:

() La discarica di Finale Emilia potrà ricevere circa 25.000 t/a di RU. (nel 2015). In sede di monitoraggio di Piano si prenderà atto della capacità dell'impianto di ricevere nuovamente rifiuti e si provvederà a definire il relativo flusso dei rifiuti.*

La discarica di Finale E. non è quindi essenziale al Piano, e per i fattori di criticità emersi ed evidenziati non ha alcuna capacità di ricevere nuovamente rifiuti.

Al Capitolo 12, per ciò che riguarda i rifiuti speciali , si prevede:

- una significativa contrazione dei rifiuti speciali smaltiti in discarica
- il piano stima un potenziale fabbisogno regionale degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione come previsto dall'art 199 del D.Lgs. 152/2006.

Il progetto sottoposto alla VIA dalla proponente si caratterizza per essere avulso dal contesto regionale di produzione dei rifiuti e quindi dal PRGR di riferimento. Si afferma infatti che:

“L’ambito di provenienza prescinde dal territorio provinciale e va ricondotto al concetto più estensivo di ambito di prossimità, concetto fortemente influenzato anche dalla capacità operativa e gestionale del Gruppo Hera che porta a considerare attendibile un ambito esteso al centro-nord Italia”.

E che:

“Complessivamente gli interventi in progetto consentiranno di ampliare la volumetria utile complessiva fino a 1.860.000 m³ in cui si prevede di smaltire complessivamente circa 1.488.000 tonnellate di rifiuti (comprese 264.000 tonnellate derivanti dal landfill mining della discarica esaurita)”.

Posto che gli Obiettivi del Piano sono, per i rifiuti urbani:

- *minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica;*
- *equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.*

Per i rifiuti speciali:

- *la riduzione dello smaltimento in linea con la gerarchia dei rifiuti;*
- *l’applicazione del principio di prossimità.*

Il progetto della proponente non rispetta gli Obiettivi del Piano e quindi non può rientrare all’interno del sistema impiantistico previsto del PRGR e dalle sue prescrizioni in quanto: *“il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell’ambito regionale e ... assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione”.*

Per tutto ciò esposto e osservato invitiamo l’Autorità competente a concludere negativamente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata da Feronia srl inerente all’ampliamento della volumetria della discarica di Finale Emilia.

Cittadino/Deputato

Vittorio Ferraresi



Per la segreteria:

Carlo Valmori

370 3106789

e.mail: gamaar@